

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 146

24 gennaio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SASSI, BERTANI, SEN-
SOLI

**PROMOZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DELLO
SVILUPPO DEL DECORO URBANO ED AMBIENTALE**

Oggetto assembleare n. 3879

Relazione

Il decoro urbano ed ambientale costituisce un bene comune di grande rilievo, colto immediatamente da residenti, turisti, "fruitori" a vario titolo del nostro territorio e contribuisce in maniera diretta ed in misura rilevante alla percezione che si ha di esso, della sua gradevolezza, della sua positività, della sua sicurezza.

Il decoro urbano ed ambientale costituisce quindi un elemento fondamentale della "reputazione" di un territorio: un concetto impiegato, con un forte connotato positivo, nel diritto, in economia e nelle scienze sociali. Ognuno di noi preferisce e cerca di vivere, lavorare, viaggiare in contesti contrassegnati da un percepibile decoro urbano, il cui ruolo è, peraltro, decisivo nelle politiche per la promozione di condizioni di sicurezza, fornendo alle aree interessate l'immagine di territori presidati.

Il decoro urbano ed ambientale è un bene di tutti, può e deve essere tutelato da tutti. Per questo il progetto di legge si prefigge di creare condizioni che favoriscano il mantenimento ed il miglioramento del decoro urbano, definendo sistemi e misure dirette a realizzare un approccio di partecipazione attiva e di cura da parte delle comunità locali.

Sono infatti i cittadini, le associazioni, le imprese che vivono ed animano un territorio ad avere maggiore necessità del suo decoro ed a potere contribuire direttamente alla sua verifica quotidiana, alla sua conservazione ed al suo ripristino.

Il progetto di legge si prefigge di favorire il ricorso a strumenti di facilitazione delle attività di tutela e di miglioramento del decoro urbano ed ambientale, quali forme assicurative per il patrimonio immobiliare, sistemi di rilevazione di casi di degrado attraverso la partecipazione diretta dei cittadini che possono anche seguire ed accompagnare la gestione dei casi segnalati, azioni di recupero e ripristino.

Queste attività costituiscono inoltre un'opportunità importante per attività lavorative di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, anche per periodi temporanei - come nel caso dei lavoratori disoccupati - e per l'attuazione di forme di "scambio amministrativo" di cui alla legge n. 164 del 2014.

La strategia di tutela del decoro urbano ed ambientale si intreccia quindi con misure dirette allo sviluppo della consapevolezza fra i cittadini dell'importanza e della positività

di un approccio di partecipazione attiva.

Il decoro urbano ed ambientale è quindi il risultato di impegni diversificati ed articolati sui territori, rendendo necessarie funzioni di coordinamento e di supporto tecnico e progettuale da allocare, opportunamente, in capo alla Regione.

Il progetto di legge valorizza la dimensione territoriale degli interventi e la partecipazione attiva dei cittadini e delle autonomie locali per la cura ed il consolidamento di un fondamentale bene comune.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce le due finalità di fondo della legge: promuovere condizioni favorevoli per la tutela e lo sviluppo del decoro urbano ed ambientale; facilitare forme di partecipazione attiva di cittadini, associazioni, enti, imprese e reti di frontisti alla conservazione ed al miglioramento del decoro urbano ed ambientale. L'articolo, a questo fine, definisce condizioni ed ambito cui riferire il decoro urbano ed ambientale, che investe sia i centri abitati sia le aree ad esse esterne nonché scuole, spazi e locali adibiti ad attività di istruzione e formazione, le strutture ed i mezzi del servizio di trasporto pubblico locale, costituendo altresì un requisito delle condizioni di sicurezza pubblica delle città e del territorio

L'articolo 2 precisa gli interventi realizzabili, consistenti in sistemi multicanale per la rilevazione, raccolta, classificazione e gestione delle segnalazioni "diffuse" di casi di degrado del decoro urbano ed ambientale; interventi di recupero; coperture assicurative, anche con la partecipazione dei proprietari degli immobili, per l'assicurazione dei beni immobili e degli spazi di proprietà pubblica contro gli atti di vandalismo ed imbrattamento e finalizzate al loro ripristino estetico-funzionale. I sistemi di rilevazione e gli interventi di ripristino del decoro urbano ed ambientale possono essere realizzati anche mediante progetti a utilità sociale, ovvero prevedendo forme di scambio amministrativo. Sono altresì previsti progetti pilota al fine di incentivare la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura urbana, suburbana e didattica, per la valorizzazione e fruizione di spazi verdi sottoutilizzati o abbandonati, progetti volti alla creazione di "Orti didattici" rivolti agli alunni delle scuole, progetti volti alla demolizione di fabbricati e manufatti degradati o che comunque dequalificano il tessuto urbano circostante.

L'articolo 3 definisce i compiti della Regione, individuandoli in funzioni di coordinamento degli interventi svolti in ambito locale,

supporto tecnico, progettuale e giuridico ad iniziative promosse dagli Enti locali, attività di informazione e sensibilizzazione; attività di supporto allo start up, manutenzione ed aggiornamento, formazione per l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti di rilevazione, contributi per le forme assicurative. La Regione, può svolgere funzioni di centrale di committenza per gli interventi di cui all'articolo 2 attraverso l'Agenzia Intercent-ER. La Giunta regionale istituisce uno specifico comitato tecnico finalizzato a garantire un efficace esercizio delle funzioni coordinamento tecnico e di supporto tecnico e progettuale. Del comitato possono fare parte dirigenti, funzionari ed esperti individuati dalla Regione, dagli Enti locali e da altre istituzioni pubbliche competenti per le materie della tutela e del miglioramento del decoro urbano ed ambientale.

L'articolo 4 istituisce il fondo regionale per il decoro urbano ed ambientale cui è destinata anche una quota non superiore al 20% dell'importo annuo devoluto all'ATERSIR derivanti dai proventi delle sanzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, nonché una quota pari al 20% delle somme ricavate dalle sanzioni amministrative correlate ad azioni di imbrattamento e deturpazione dei beni, degli edifici, e degli spazi di cui all'articolo 1, comma 2, o lancio e deposito di rifiuti lungo le strade e azioni simili. Sono previsti anche contributi di fondazioni, enti pubblici e privati nonché soggetti comunque interessati.

L'articolo 5 prevede la promozione da parte della Regione dell'acquisizione e dell'utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili in corso di dismissione o alienazione dallo Stato, in condizione di abbandono, situati in aree urbane, per finalità di recupero, riqualificazione e riutilizzo di tale aree da destinare alla fruibilità pubblica. A tale fine la Regione può erogare contributi economici e ricerca la valorizzazione della partecipazione anche progettuale da parte dei cittadini .

L'articolo 6 detta le norme finanziarie, prevedendo altresì che la Regione possa fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge anche con Fondi dell'Unione Europea, per quanto compatibili e coerenti.

L'articolo 7 è dedicato ad una clausola valutativa che prevede puntuali ed articolate relazioni in ordine all'attuazione della legge.

L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione promuove e sostiene condizioni dirette alla conservazione ed allo sviluppo del decoro urbano ed ambientale e favorisce la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, enti, imprese e reti di frontisti, così come individuate al comma 5, alla sua tutela ed al suo miglioramento.
2. Ai fini della presente legge costituiscono decoro urbano ed ambientale le condizioni di efficienza, funzionalità, pulizia ed ordine di edifici, scuole, spazi e locali adibiti ad attività di istruzione e formazione, strutture, strade, manufatti, segnaletica, illuminazione, arredi, verde, parchi e giardini pubblici, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati.
3. Il mantenimento e la cura del decoro urbano ed ambientale e la partecipazione di cittadini, associazioni, enti ed imprese alle misure per la sua tutela ed il suo miglioramento costituiscono requisiti strutturali per la promozione, la diffusione ed il consolidamento di condizioni di sicurezza pubblica delle città e del territorio.
4. Rientrano altresì nel decoro urbano ed ambientale del comma 2 le condizioni di efficienza, funzionalità, pulizia ed ordine dei beni immobili e dei mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Ai fini della presente legge le reti di frontisti sono costituite dai soggetti, ivi comprese le imprese commerciali, artigianali e di servizio affacciatisi su vie e piazze urbane, che, attraverso organizzazione in forma associata o societaria, realizzino gli interventi dell'articolo 2 diretti alla qualificazione, alla tutela, alla manutenzione ed al ripristino del decoro urbano ed ambientale delle aree di riferimento.

Articolo 2

Interventi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguibili attraverso interventi, eventualmente fra loro integrati, quali:
 - a) agevolazioni per l'accesso da parte di privati ad assicurazioni dirette al ripristino estetico-funzionale dei beni immobili oggetto di atti vandalici o di imbrattamento
 - b) sistemi e strumenti multicanale per la rilevazione, raccolta, classificazione, archiviazione, georeferenziazione e gestione delle segnalazioni da parte di cittadini, associazioni, enti, imprese e reti di frontisti in relazione a casi e manifestazioni di decadimento del decoro urbano ed ambientale;
 - c) coperture assicurative, anche con la partecipazione degli enti proprietari, per l'assicurazione dei beni immobili e degli spazi di proprietà pubblica contro gli atti di vandalismo ed imbrattamento e finalizzate al loro ripristino estetico-funzionale;
 - d) interventi di manutenzione, recupero estetico-funzionale e ripristino del decoro urbano ed ambientale nonché per la sua sicurezza.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) la Regione ed i Comuni possono promuovere e sostenere, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti a utilità sociale anche prevedendo:
 - a) il coinvolgimento di persone in condizione di svantaggio individuale o sociale rispetto al lavoro, coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale in materia;
 - b) l'adozione di scambi a reciproco vantaggio o di scambi

amministrativi fra enti pubblici e soggetti percettori di indennità o fruitori di servizi ovvero soggetti che risultino possibili destinatari di riduzioni di tributi o di sanzioni, in coerenza con le relative disposizioni di cui alla legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

- c) elaborazione e realizzazione di progetti di recupero, ripristino, allestimento o decoro di spazi pubblici attraverso il coinvolgimento di scuole, centri di formazione, università soggetti dell'alta formazione artistica e musicale, in accordo con le autonomie educative e formative con l'amministrazione scolastica;
- d) progetti pilota al fine di incentivare la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura urbana, suburbana e didattica favorendo la partecipazione dei cittadini, singolarmente o aggregati in realtà associative, nonché per la valorizzazione e fruizione di spazi verdi sottoutilizzati o abbandonati;
- e) progetti volti alla creazione di "Orti didattici" rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o in aree limitrofe, gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da soggetti pubblici e privati;
- f) progetti volti alla demolizione di fabbricati e manufatti degradati o che comunque dequalificano il tessuto urbano circostante alterandone negativamente i caratteri ed i valori architettonici, paesaggistici o ambientali.

Articolo 3

Competenze della Regione

1. Ai fini del perseguimento delle finalità dell'articolo 1 la Regione svolge compiti di:
 - a) coordinamento degli interventi svolti in ambito locale ai sensi della presente legge;
 - b) supporto tecnico, progettuale e giuridico ad iniziative promosse dagli Enti locali;
 - c) attività di informazione e sensibilizzazione in relazione alle iniziative della Regione e dei Comuni nell'ambito dell'attuazione della presente legge;
 - d) attività di supporto allo start up, manutenzione ed aggiornamento, formazione per l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - e) contributi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
 - f) supporto alla formazione dei soggetti impegnati nelle attività di cui all'articolo 2, comma 2;
 - g) contributi, fino al 50% di progetti dei Comuni diretti ai fini dell'articolo 1, comma 1, elaborati dai Comuni che destinino una quota non inferiore del 50% dei proventi della tassa di soggiorno al medesimo scopo.
2. Al fine di garantire l'efficace esercizio delle funzioni coordinamento tecnico e di supporto tecnico e progettuale di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce uno specifico comitato tecnico, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) e della competente commissione assembleare in ordine ai criteri per la sua composizione. Del comitato possono fare parte dirigenti, funzionari

ed esperti individuati dalla Regione, dagli Enti locali e da altre istituzioni pubbliche aventi sedi sul territorio regionale competenti per le materie della tutela e del miglioramento del decoro urbano ed ambientale.

3. La Regione, attraverso l'Agenzia Intercent-ER, istituita con la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", può svolgere funzioni di centrale di committenza per gli interventi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Fondo regionale per il Decoro urbano ed ambientale

1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per il Decoro urbano ed ambientale.

2. Al fondo sono destinati:

a) una quota non superiore al 20% dell'importo annuo devoluto all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", derivanti dai proventi delle sanzioni di cui all'articolo 22 della stessa legge;

b) una quota pari al 20% delle somme ricavate dalle sanzioni amministrative irrogate dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" relative ad azioni di imbrattamento e deturpazione dei beni, degli edifici, e degli spazi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché ad azioni costituite da lancio o deposito di rifiuti lungo le strade e le loro pertinenze che attraversano il territorio regionale, insudiciamento delle stesse, della segnaletica stradale e di manufatti ad esse attinenti, scarico di rifiuti in fossi e cunette, lancio di oggetti o sostanze da veicoli in movimento;

c) contributi di fondazioni, enti pubblici e privati nonché soggetti comunque interessati;

3. La Giunta regionale con apposito atto ripartisce annualmente il fondo in relazione agli interventi di cui all'articolo 2 e dell'articolo 5, definisce i criteri di distribuzione delle quote relative al comma 2, lettera b) ed emana le relative linee guida per l'utilizzo delle risorse da parte dei Comuni.

Articolo 5

Valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati

1. La Regione promuove, ricercando la valorizzazione della partecipazione anche progettuale da parte dei cittadini, anche attraverso l'erogazione di contributi economici, l'acquisizione e l'utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili in corso di dismissione o alienazione dallo Stato, in condizione di abbandono, situati in aree urbane, per finalità di recupero, riqualificazione e riutilizzo di tale aree da destinare alla fruibilità pubblica.

2. La Giunta regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge emana apposita deliberazione contenente i criteri e

le modalità per la concessione dei contributi, di cui al comma 1.

Articolo 6

Norme finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente.

2. Per gli esercizi successivi a quello corrente la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 la Regione fa fronte altresì, per quanto compatibili e coerenti, con Fondi dell'Unione Europea.

Articolo 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:

- a) attività del Tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) enti interessati dagli interventi dell'articolo 2;
- c) numero e caratteristiche degli interventi previsti dall'articolo 2;
- d) segnalazioni acquisite e gestite nell'ambito dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- e) interventi di recupero o ripristino effettuati, indicando quelli derivanti dal trattamento delle segnalazioni della lettera d);
- f) caratteristiche ed andamento delle assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c);
- g) risorse utilizzate.

2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un rapporto sull'attuazione della presente legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.